

Pareri resi dall'Aran Sicilia

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10

Titolo III – Rapporto di lavoro

Art. 27- Assenze retribuite

C'è incompatibilità tra l'incarico del dirigente di U.O.B. e la carica di consigliere comunale ?

La legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000 riconosce il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, componente di un consiglio comunale, di assentarsi dal servizio per partecipare alle relative riunioni del Consiglio Comunale. Al comma 2 la norma in questione stabilisce altresì lo stesso diritto per il componente di una commissione consiliare.

Il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale al comma 6 dell'art. 27 - Assenze Retribuite prevede il diritto del dirigente "...ad assentarsi sempre con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi previsti da specifiche disposizioni di legge in materia di permessi ...".

Alla luce delle suddette norme si può affermare che non sussiste incompatibilità tra l'incarico dirigenziale di responsabile di Unità operativa di base e l'incarico di Consigliere comunale laddove lo stesso non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi da realizzare indicati nel contratto individuale e il dirigente organizzi, d'intesa con il vertice della struttura, la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro al fine di assicurare la regolare tempestiva prestazione dell'attività istituzionale, la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e delle esigenze specifiche della struttura cui è preposto, in conformità a quanto stabilito all'art. 24 del contratto collettivo in materia di impegno di lavoro.

I permessi studio per i dirigenti sono da ascrivere alle assenze retribuite?

Il CCRL 2002/2005 non prevede permessi studio retribuiti né all'art. 27 (assenze retribuite), né all'art. 29 (congedi per formazione).

Il sopracitato art. 29 del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000, da esso richiamata, regola compiutamente i congedi per la formazione, disciplinandone le modalità di fruizione e le ipotesi di differimento o di diniego ed individuando le percentuali massime dei dirigenti che possono avvalersene. Il comma 5 dello stesso articolo richiama inoltre espressamente il comma 3 del citato art. 5 della legge n. 53/2000, ai sensi del quale tali congedi non sono retribuiti.

Le assenze retribuite dei dirigenti sono invece disciplinate dall'art. 27 del contratto collettivo che, relativamente alla materia che qui interessa, alla lettera a) del comma 1 riconosce il diritto del dirigente di assentarsi con conservazione della retribuzione per "esami, limitatamente ai giorni di svolgimento della prova e al giorno precedente e al giorno successivo, laddove è necessario in relazione al luogo di svolgimento".

Tenuto conto, inoltre, che la materia della formazione è regolamentata specificatamente dal contratto collettivo, non sembra ricorrano i presupposti per l'applicazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 73 del C.C.R.L. in quanto

quest'ultima conferma le disposizioni di cui al D.P.Reg. n. 10/2001 solo "per quanto non previsto" dal contratto stesso.
Pertanto la disciplina dei permessi studio retribuiti di cui all'art. 33 della l.r. 41/85 non può correttamente ascriversi né all'art. 27 comma 6, né all'art. 29 del C.C.R.L. 2002/2005.